

Esecuzione penale, giustizia riparativa e coesione sociale: il Laboratorio NEXUS.¹

Patrizia Ciardiello²

Prima di entrare nel merito della trattazione, si precisa che attraverso il presente contributo si ambisce ad argomentare intorno alla possibilità di tessere una trama connettiva tra giustizia penale relativa agli adulti, giustizia penale minorile e promozione della cittadinanza inclusiva. A fare da *filo rosso* di tale trama l'opportunità di promuovere un'azione pubblica che, pur tenendo conto delle peculiarità dei due sistemi, si ponga al servizio della generazione di condivisione delle responsabilità sociali e, per tale via, di coesione sociale, qui intesa come processo ininterrotto di definizione e gestione delle questioni di rilevanza collettiva attraverso un'interazione dialogica che faccia del riferimento alla mediazione una strategia elettiva. Nell'ultima parte si darà conto di quanto attivato in Lombardia per offrire un contributo in tal senso: il laboratorio NEXUS citato nel titolo.

L'argomentazione sarà sviluppata nel quadro dei mutamenti che hanno investito il settore dell'esecuzione penale soprattutto negli ultimi tre anni, in larga misura correlati alla concitata novella normativa seguita alla condanna della Corte Europea per i Diritti Umani dell'Italia per trattamenti inumani e degradanti correlati al sovraffollamento delle sue carceri.³ Mutamenti rilevanti (anche del discorso pubblico promosso dai massimi responsabili amministrativi) ove si consideri che - se la complessiva area del controllo penale è rimasta pressoché invariata - la proporzione tra detenzione e misure da eseguire nel territorio è attualmente fortemente a favore di queste ultime: prima, la detenzione era numericamente circa tre volte l'esecuzione nel territorio, attualmente è scesa a una volta e mezza» (Ministro della Giustizia 2016).

¹ Il presente contributo è stato pubblicato in G.P. Turchi, M. Guarino, P. Ferrari (a cura di) (2016), *Minori e giustizia. La mediazione come strumento efficace ed efficiente per un ruolo attivo del minore nella comunità*, Domeneghini Editore, Padova.

² Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Responsabile scientifica e coordinatrice del Laboratorio NEXUS. Docente del Master Interateneo PD-BS "La mediazione come strumento operativo negli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale".

³ Corte Europea dei diritti dell'uomo, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia (def. 26 maggio 2013). Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ritenuto che l'Italia abbia dato piena esecuzione alla sentenza ed ha chiuso il caso in data 8 marzo 2016.

Va mutando anche la relazione fra risposta sanzionatoria e «sicurezza della collettività», che va assumendo contorni più complessi: usando ancora le parole del Ministro, « [...] contrasto dei reati e della recidiva e costruzione di risposte complesse ai comportamenti antiggiuridici si orientano verso pene in grado di assicurare «un percorso graduale di ritorno al consesso sociale».

Va, dunque, proponendosi come ineludibile nel discorso pubblico il nesso fra sicurezza urbana, coesione sociale, anticipazione delle condotte illegali e risposta sanzionatoria, con il corollario che le implicazioni per il *policy making* di tale nesso vanno conquistando un ruolo di rilievo anche nel governo delle città e, pertanto, diventa rilevante costruire approcci integrati alla trattazione delle molteplici questioni che in tale nesso si intersecano.

Coesione sociale, sicurezza, inclusione

Lungi dal poter essere ipostatizzato come stato di una comunità, la coesione sociale è stata elevata da tempo al rango di obiettivo politico in grado di sussumere al proprio interno molteplici finalità. Si guardi, in tal senso, all'uso della locuzione per catalizzare una nebulosa di espressioni affini quali capitale sociale, fiducia reciproca, dialogo sociale e ai riferimenti alla locuzione medesima in una molteplicità di ambiti e temi quali, fra gli altri, la politica di integrazione europea, la riduzione delle disuguaglianze, la lotta alla povertà, lo sviluppo economico, lo sviluppo e la mobilità sociali, la crescita inclusiva, la rappresentanza politica, il dialogo fra culture e/o etnie e fra generazioni, le pari opportunità (non solo di genere), le politiche urbane e sociali per arrivare all'anticipazione dei comportamenti illegali, al contrasto della reiterazione dei medesimi nonché alla mediazione dei conflitti che connotano, frequentemente, le società interetniche proprie del mondo globalizzato.

Come sostenuto da de Leonardis (2002)⁴, “tale richiamo al principio normativo della coesione sociale come obiettivo centrale delle politiche sociali sposta il fuoco dell'attenzione (e del giudizio) dal piano

⁴ O. de Leonardis, Principi, culture e pratiche di giustizia sociale, in *Animazione sociale*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, n. 12/2002.

dell'integrazione del singolo individuo, o di quella specifica categoria sociale, al piano della creazione di un tessuto sociale integrante", sollecitando l'adozione di un regime di giustificazione messo alla prova non sul singolo e sulla possibilità di integrarlo nella società data quanto piuttosto "sulla tenuta dei legami sociali, sulla capacità del tessuto sociale di reggere, di accogliere singolarità diverse anche incoerenti". Con l'avvertenza, prosegue de Leonardis, che occorre tenere conto della correlazione, nel discorso pubblico, fra "coesione sociale", "ordine sociale", "consenso" e assenza di conflitti, compatibili con orientamenti di *policy* di tipo espulsivo e che, pertanto, occorre lavorare per la costruzione della coesione sociale attraverso interventi orientati ad accogliere i conflitti e a correlare gli squilibri sociali alle disuguaglianze di una società "fuori squadra"⁵.

Quasi d'obbligo si palesa riprendere quanto scrisse sul punto, già alla fine del IX secolo, Durkheim (1999:26), il sociologo cui è universalmente riconosciuta la paternità della contemporanea rilevanza dei discorsi sulla coesione sociale e al quale si deve l'assunto che ove non si persegua la *coesione sociale* attraverso l'inclusione e non (solo) attraverso una pena o dopo o contestualmente a tale pena, la *coesione sociale* è esposta al rischio di ridursi a solidarietà fra gli inclusi:

la pena non serve – o non serve che secondariamente – a correggere il colpevole o a intimidire i suoi possibili imitatori; da questo duplice punto di vista è giustamente dubbia, e in ogni caso mediocre. La sua vera funzione è di mantenere intatta la coesione sociale, conservando alla coscienza comune tutta la sua vitalità.

Pertanto, il contemporaneo, insistito richiamo a quanto sembra essere diventato quasi un principio normativo paradigmatico quanto trasversale a tutti gli ambiti della vita collettiva, implica l'attivazione di iniziative e prassi mirate, costruite ed attuate con il più ampio coinvolgimento degli attori presenti sul territorio, chiamando in causa l'intera architettura delle politiche pubbliche – incluse quelle che, con una locuzione sintetica, vengono definite come proprie del *welfare* penale – e insistendo su una declinazione delle politiche in grado di tradursi in azioni

⁵ La locuzione di "società fuori squadra" è mutuata da A. Bagnasco (2003), autore di "La società fuori squadra. Come cambia l'organizzazione sociale".

orientate a mettere in dialogo tutte le priorità dell'agenda politica e amministrativa.

Ne consegue l'esigenza di coinvolgere i diversi attori della scena sociale e istituzionale – compresi i cittadini nel cui nome sono messe a punto le politiche - nella promozione di coesione sociale anche con riferimento alla delineazione e implementazione di politiche di sicurezza non securitarie, esclusive ed espulsive, quali quelle cui fa riferimento il Consiglio d'Europa (2005) che sollecita i paesi membri ad interessarsi «[...] alla questione della sicurezza pubblica nel quadro della coesione sociale con l'obiettivo di promuovere e difendere la sicurezza attraverso mezzi di solidarietà collettiva e approcci orientati a rendere sicura la società avvalendosi della partecipazione di tutti in quanto cittadini e attori sociali»⁶.

Avvicinandosi per cerchi concentrici al rapporto fra coesione sociale e pena, il richiamo alla corresponsabilità delle comunità nell'esecuzione della pena – costruito sul quale si tornerà nel corso della trattazione -, già presente in molti tratti nell'Ordinamento penitenziario, permea un documento emanato qualche anno fa dalla Commissione nazionale per i rapporti fra Ministero della Giustizia e Regioni, enti locali e volontariato⁷, un documento che, a tutt'oggi, si palesa in grado di concorrere autorevolmente alla predisposizione del palinsesto nazionale dei futuri interventi in materia: le “Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”⁸ (adulti e minori), emanate con l'obiettivo di orientare l'interazione dell'amministrazione penitenziaria con le altre istituzioni statali e territoriali e con la società civile organizzata, interazione divenuta viepiù cogente in virtù del varo della L. 328/2000 e delle nuove

⁶ http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/Trends/Tendances-11_fr.pdf

⁷ Organismo consultivo e di coordinamento con le Regioni, gli enti locali e il terzo settore a suo tempo attivo presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

⁸ Una sintesi del documento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2393.pdf>

competenze delle Regioni in materia di politiche sociali delineate dalla legge costituzionale 3 del 2001.

L'ampia portata del documento può essere agevolmente configurata dal brano seguente:

«Le finalità di reinserimento sociale si conseguono, non solo attraverso l'azione del Ministero della Giustizia per il tramite delle sue strutture e del suo personale, ma anche attraverso l'assunzione di responsabilità, in questo processo, delle comunità locali, intese nella loro accezione più ampia: dal singolo cittadino fino alle forme di rappresentanza democratica e di governo della popolazione sul territorio costituite dalle autonomie locali. Il ruolo di pari responsabilità delle autonomie locali va sottolineato con forza anche sul tema della sicurezza, intendendo con ciò non solo la prevenzione e la repressione di condotte antigiuridiche, ma anche e soprattutto la coesione sociale (ossia l'inclusione sociale) come fattore e, al contempo, cartina di tornasole di un sistema di sicurezza sociale».

Si aggiunga a tale delineazione, nel merito, di obiettivi generali dell'azione pubblica quella, nel metodo, di un articolato sistema di *governance* tale da consentire ad amministrazioni centrali, governo, regioni ed autonomie locali di «assicurare l'accesso di tutti i cittadini alle risorse e ai diritti, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili... definendo un sistema di accompagnamento e monitoraggio».

In tal senso, la recente riorganizzazione del Ministero della Giustizia esitata nell'istituzione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità, è stata compiuta ponendo attenzione, come sottolineato dalla Relazione illustrativa del Decreto di riorganizzazione, alla logica comune, all'unità di fondo dell'ambito del trattamento esterno degli adulti e dei minori che, fatte salve le rispettive peculiarità,

[...] adottano come canone operativo di elezione la presenza nel territorio e l'intervento individuale, comunitario e di rete; lo sviluppo e l'integrazione con le reti territoriali, in particolare con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale come passaggio ineludibile per realizzare il percorso di rientro nella legalità.

Nel solco di quanto enunciato nel documento appena citato, gli esten-

sori⁹ del Documento finale degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale¹⁰ – promossi nel 2015 dal Ministro della Giustizia per porre le basi della definizione del profondo cambiamento del sistema sanzionatorio, del quale si assume essere largamente condivisa la necessità¹¹ – scrivono che occorre prefiggersi di contribuire a determinare un mutamento di prospettiva (definito *copernicano*) che porti dal carcere concepito come la soluzione per tutte le criticità e per tutte le paure sociali, all'assunzione dell'intera esecuzione penale come questione di rango sociale e, dunque, si soggiunge, eminentemente pubblico.

Denunciato «[...] il rischio di un sistema penale che ha perso la sua connotazione di sussidiarietà rispetto ad altri meccanismi di regolazione dei conflitti e di ricomposizione sociale e che sempre più assume la veste di un intervento punitivo-simbolico, spesso dettato dall'urgenza di risposte emotive a problemi che potrebbero essere altrimenti affrontati», il Comitato sottolinea la volontà inequivocabile, attestata dalla promozione degli Stati Generali, di «ridimensionare l'espiazione della pena intra moenia e di incentivare un sempre più ampio ricorso alla c.d. area penale esterna».

Ineludibile corollario di tale spostamento fuori dal recinto del carcere di una parte dell'esecuzione penale il «chiedersi di che tipo sia la pena alternativa, quali obiettivi si ponga e quale cambiamento procuri al reo e alla società» indicando come contenuto prevalente e fondante della pena la spinta risocializzante e come fine primario il recupero dei valori della convivenza sociale, «[...] imposto dal rispetto della dignità della persona e dall'interesse comune alla composizione dei conflitti e alla ricostruzione dell'armonia dei rapporti, incrinati a causa della commissione di reati» e neutralizzando il rischio che l'esecuzione della pena resti un fatto privato fra il condannato e lo Stato.

A tale proposito, il Documento si sofferma lungamente sulla Giustizia riparativa come nuovo principio ordinatore dell'esecuzione penale, introducendo diversi opportuni distinguo, a partire da quello che invita a considerare la medesima non «[...] come una pratica suppletiva e quindi subordinata al sistema penale [...], riconoscendo «[...] come es-

⁹ Glauco Giostra, Adolfo Ceretti, Franco Della Casa, Mauro Palma, Luisa Prodi, Marco Ruotolo, Francesca Zuccari. Attraverso la redazione del Documento gli estensori hanno operato una sintesi dei lavori operati dai diciotto “Tavoli tematici” attivati.

¹⁰ www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.wp

¹¹ Dall' Atto di indirizzo 2016 del Ministro della Giustizia.

sa, rilanciando positivamente il valore del precetto della norma violata, riesca a offrire soluzioni più adeguate ai bisogni di giustizia di tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda penale (vittime, autori di reato, comunità), non accontentandosi di logiche legate alla mera afflittività penale [...]».

Ancora, dopo aver sottolineato cosa non si possa considerare proprio della Giustizia Riparativa, il documento precisa:

Sono, viceversa, espressione di giustizia riparativa le azioni e i percorsi che il reo svolge volontariamente, avendo egli contribuito in modo attivo e dialogico a definire il proprio impegno e avendo avuto qualche forma di incontro (mediazione diretta o con vittima surrogata, conference group, dialogo allargato ai gruppi parentali con le persone offese e/o la comunità), comunità le quali saranno chiamate a lavorare sulla consapevolezza della natura e del significato dell'attività che il reo sta eseguendo in una prospettiva di "restorative justice".

Dunque, lungo il percorso che si auspica porti, per adulti e minori, alla riduzione del ricorso alla punizione detentiva, all'ampliamento delle possibilità di accesso a modi sempre più differenziati di punire legalmente e verso «la gestione sociale delle misure di comunità», puntare al maggiore coinvolgimento della collettività nelle dinamiche dell'esecuzione e alla responsabilizzazione del condannato verso il contesto sociale richiede l'orientamento dell'azione pubblica complessivamente interessata verso un nuovo paradigma della responsabilità.

Occorre, in altri termini, operare uno scarto dal paradigma della responsabilità semplice verso quello della responsabilità condivisa, un nuovo orizzonte scaturito, secondo Foddai (2005), dalla constatazione dell'inadeguatezza del nostro corredo etico alle nuove sfide (non neutralità della scienza, avvento delle biotecnologie...); all'assumere l'indifferibilità di tale scarto consegue che

al concetto di punizione si affianca quello di cura e di relazione, alla rigida idea di reciprocità si contrappone quella di asimmetria e vulnerabilità, all'orizzonte temporale del passato si sovrappone la dimensione del futuro, allo scopo di sanzionare comportamenti che compromettono l'equilibrio sociale, si affianca prepotente quello di prevenire danni irreversibili, di conservare un equilibrio naturale che garantisca la sopravvivenza della specie umana.

La responsabilità diventa, dunque, un progetto di azione condiviso in quanto sembra assumere il suo significato più adeguato, secondo Fod-dai (*ivi:4*), «proprio quando ci spingiamo nel territorio sconosciuto, privo dei cartelli indicatori dell'etica comune», sollecitando allo spostamento «da un sistema governato dalla certezza sui fatti e sulle norme, verticistico, basato sul concetto di autorità, ad uno disegnato dalla cornice concettuale dell'incertezza, orizzontale, basato sulla partecipazione e sulla condivisione».

Se occorre andare oltre l'idea di una *shared-responsibility* assegnata o assunta, come tale reificata, diventa indispensabile valorizzarne la configurazione eminentemente processuale e la correlata incessante costruzione a cura del nuovo soggetto plurale della responsabilità. Scrive ancora Fod-dai al riguardo:

[...] la *shared-responsibility* assegnata o assunta, *ndr*) implica che la responsabilità sia qualcosa di preesistente che, come un carico pesante, viene divisa tra gli esploratori; ma io credo che non sia un carico da portare sulle spalle, ma un progetto che ogni sera si costruisce intorno al fuoco. Per uscire dalla metafora, bisogna abbandonare il sistema verticistico che "assegna" la responsabilità, ma anche quello concettuale basato sull'"assunzione", per inventare quello della costruzione della responsabilità» (*ibidem*).

La necessità di operare il citato scarto paradigmatico è, peraltro, da tempo al centro dell'elaborazione politica e culturale delle istituzioni europee e dei correlati programmi d'azione. Recentemente (2014), la condivisione delle responsabilità sociali è diventata l'oggetto di una Carta d'Europa¹² dedicata che si è tradotta in una raccomandazione indirizzata ai paesi membri dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Tale documento provvede, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consiglio d'Europa, alla costruzione di un articolato quadro argomentativo a supporto della necessità di proporre l'attuazione del principio di responsabilità sociale condivisa per «stimolare un clima di fiducia nel futuro, rafforzare la democrazia e sviluppare le risorse sociali e morali necessarie per permettere ai cittadini europei di agire insieme per promuovere la tutela universale dei diritti, il benessere di tutti, la

¹² Recommandation CM/Rec(2014) du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la Charte du Conseil de l'Europe sur les responsabilités sociales partagées (adoptée par le Comité des Ministres le 22 janvier 2014, lors de la 1189e réunion des Délégués des Ministres).

coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e l'interazione tra le culture» (dal preambolo). A tal fine, all'art. 1 della Carta europea della responsabilità sociale condivisa, quest'ultima viene definita operando una sua distinzione dalla responsabilità e dalla responsabilità sociale:

- a. la responsabilità è definita come una condizione in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private sono tenuti (a) o sono in grado di rendere conto delle conseguenze delle loro azioni o omissioni in tutti i campi della vita pubblica e privata, nel rispetto di norme o obbligazioni morali, sociali e giuridiche applicabili;
- b. la responsabilità sociale è definita come una condizione in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private sono tenuti (a) o sono in grado di essere responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni nel campo del benessere sociale e della protezione della dignità umana, dell'ambiente e dei beni comuni, nella lotta contro la povertà e la discriminazione, e nella ricerca della giustizia e della coesione sociale, mostrando rispetto democratico delle diversità e delle regole o obbligazioni morali, sociali e giuridiche applicabili;
- c. la responsabilità sociale condivisa, è definita come la condizione in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private sono tenute (a) o sono in grado di essere responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni, nel contesto degli impegni reciproci assunti in modo consensuale, accordandosi su diritti e obblighi reciproci nel campo della protezione sociale e della dignità umana, dell'ambiente e dei beni comuni, della lotta contro la povertà e la discriminazione, del perseguimento della giustizia e della coesione sociale, nel rispetto democratico della diversità.

Quanto al campo di applicazione, la Carta precisa che la responsabilità sociale condivisa non si sostituisce alle responsabilità specifiche «piuttosto le completa e le migliora incoraggiando le parti sociali e gli individui a impegnarsi in trasparenza e ad **essere responsabili delle loro azioni in un contesto di conoscenza e di processi decisionali costruiti attraverso il dialogo e l'interazione** (enfasi non presente nel testo, *ndr*) ».

Posto quanto fin qui argomentato, è possibile asserire che, per supportare l'orientamento dell'azione pubblica verso la salute della comunità, occorre enfatizzare i nessi fra coesione sociale, condivisione delle re-

sponsabilità sociali e mediazione attraverso l'allestimento di contesti in cui l'interazione dialogica venga esplicitamente finalizzata alla generazione di condivisione di obiettivi e strategie dell'azione pubblica medesima.

Si fa riferimento, segnatamente, a un'accezione di mediazione che non contempla la presenza di un conflitto come condizione indispensabile per il suo dispiegarsi e che può essere impiegata anche per "suscitare tra persone o gruppi legami che prima non esistevano o migliorare quelli già esistenti ma deteriorati o divenuti indifferenti" (J.F. Six 1999)¹³, che diventi strumento al servizio della promozione di cittadinanza inclusiva, che concorra al far sì che l'ambito della giustizia penale, nel solco di alcune interessanti esperienze condotte in ambito minorile, venga considerato come uno degli ambiti in cui si dispiega la regolazione della vita sociale.

È in tal senso che la mediazione e le relative prassi possono diventare uno strumento operativo al servizio della generazione di coesione sociale, evitando l'esclusivo riferimento al rapporto fra reo e parte offesa, alle categorie *svantaggiate* o ai quartieri *a rischio*, con l'alea di ulteriore stigmatizzazione delle une e degli altri e del "ritorno alle classi pericolose, ossia la cristallizzazione di gruppi particolari, situati ai margini, di tutto ciò che una società ha di minaccioso"¹⁴. La riparazione/mediazione, in tutte le sue declinazioni, può, pertanto, essere impiegata non per controllare e reprimere i conflitti, ma per promuovere l'apertura ad approcci culturali in cui i conflitti siano concepiti come opportunità di contribuire alla generazione di coesione sociale, di promozione della cittadinanza responsabile e, per tale via, della riduzione dell'invocazione di risposte imperniate sulla sola repressione penale e, all'interno di questa, della detenzione in carcere.

Dunque, per procedere in tale direzione è opportuno che i sistemi della giustizia penale assumano la regia del complesso degli interventi relativi al *welfare* penale riorientandoli verso il passaggio dall'erogazione di prestazioni (fondata sull'assunzione dell'equazione bisogni-risposte,

¹³ Si pensi alla "città riparativa" di Hull, in Gran Bretagna, in cui l'approccio riparativo concerne molteplici aspetti della vita della comunità attraverso interventi finalizzati a far comprendere alla popolazione che "la responsabilità condivisa è al cuore sia della giustizia penale sia delle pratiche riparative". <http://www.hullcentreforrestorativepractice.co.uk/>

¹⁴ R. Castel, in T. Pitch (2006), p. 134.

dimostratasi inefficace¹⁵) alla promozione di comunità socialmente coese. In tal senso, occorre che essi diventino protagonisti di un processo che punti alla generazione di obiettivi e strategie condivisi con tutti gli attori delle comunità locali e, in primo luogo, con il *policy making* più direttamente implicato negli interventi di *welfare*, con l'obiettivo di sollecitare l'ingresso - sia nel discorso scientifico sia di *policy* sul *welfare* stesso - delle questioni correlate all'obiettivo di ridurre, in prospettiva, il numero degli autori di reato e quello delle persone direttamente e indirettamente offese da tali reati, di gestire le implicazioni dei conflitti scaturiti dalla violazione della legge penale, ma anche quelle relative a quale concezione della finalità della pena possa configurarsi come pienamente compatibile con l'obiettivo propugnato dal terzo comma dell'art. 27 della Carta costituzionale nel quadro dei diritti da quest'ultima complessivamente posti in capo ai cittadini.

Si tratta di una strategia fondata sull'assunto che l'esclusione sociale (e, per converso, l'inclusione), la devianza, i conflitti non hanno esistenza indipendente dai discorsi utilizzati per definirli e trattarli e che, in tal senso, occorre conferire attenzione centrale al potenziale generativo dei processi di interazione dialogica e al ruolo che i diversi attori coinvolti - fra i quali quello, cruciale, dei sistemi *esperti* e delle agenzie di *welfare* - svolgono all'interno di tali processi, a maggior ragione tenendo conto della crisi del *welfare* nel cui alveo va prendendo forma il mutamento dei processi di controllo¹⁶.

In tal senso, i sistemi della giustizia penale possono autorevolmente sostenere nell'interlocuzione con gli attori locali l'opportunità che la questione del trattamento degli autori di reato e l'impegno nei confronti delle persone direttamente e indirettamente offese dai reati vengano affrontate congiuntamente, con un impegno che veda gli enti locali in prima linea nella costruzione di strategie operative guidate da una logica territoriale. Una logica che si avvalga di una lettura non semplificata della domanda di protezione dei cittadini, contrasti la trasformazione dei problemi sociali in problemi di "ordine pubblico", puntando «[...] a un investimento (convergente) di diverse politiche territorializzate su progetti condivisi di cura e valorizzazione del ben-essere sociale del

¹⁵ <http://www.sdabocconi.it/it/eventi/2013/11/costruire-welfare-inclusivo-nel-tempo-della-crisi>

¹⁶ T. Pitch, *op. cit.*, p. 115.

territorio in cui operano [...] e coltivi la combinazione di risorse istituzionali con le risorse sociali dei contesti e dei cittadini singoli e associati»¹⁷.

Si tratta di un ruolo oggi diventato ancor più rilevante in considerazione della necessità, al cospetto del progressivo spostamento verso il territorio di una parte dell'esecuzione penale, di rendere tangibile il maggiore vantaggio per l'autore di reato e per la società di un ridotto ricorso al carcere attraverso la valutazione dell'impatto degli interventi realizzati a supporto dell'inclusione sociale.

Si palesa, quindi, come necessario operare affinché l'azione pubblica sviluppata in virtù dei programmi di *welfare* penale sia in grado di generare impatti valutabili rispetto all'obiettivo di favorire il ritorno alla comunità di autori di reato¹⁸ diventati competenti rispetto alla gestione della propria vita nel rispetto della legalità e restituiti alla dimensione di cittadini a pieno titolo. L'alternativa alla generazione di impatti valutati come efficaci rispetto a tale obiettivo è la condanna all'irrilevanza dei programmi stessi e degli operatori in essi impegnati e l'anticipabile ripiego su "vecchie" politiche carcerocentriche (e, al più, assistenzialistiche) nonostante la loro dimostrata debolezza rispetto al generare inclusione e al contrasto della reiterazione dei reati.

Il Laboratorio NEXUS. *Costruire connessioni fra istituzioni, società civile, comunità locali finalizzate all'inclusione sociale degli autori di reato.*

È in questa direzione che, in Lombardia, è stata utilizzata l'occasione di una richiesta formulata da alcuni operatori del volontariato e del *terzo settore* al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria¹⁹ di organizzare, in vista di EXPO 2015, qualche iniziativa (un

¹⁷ O. De Leonardis, Da luoghi di cura alla cura dei luoghi, in "Animazione Sociale", n.10/2008, pag. 9

¹⁸ La locuzione "autori di reato" viene impiegata, in questa sede, nel senso indicato dall'Appendice II alla Racc.ne CM/Rec (2010)1 "Glossario dei termini utilizzati": **Autore di reato**: qualunque persona sospettata di aver commesso o che ha effettivamente commesso un reato. Ai fini della presente raccomandazione, e senza pregiudizio della presunzione di innocenza e della determinazione della colpevolezza per mezzo di una decisione di giustizia, con il termine "autore di reato" si intende qualunque persona che è oggetto di una procedura penale.

¹⁹ Segnatamente, all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, all'Ufficio Detenuti e Trattamento e all'Agenzia "Art. 27", articolazione di quest'ultimo.

convegno, alcuni workshop...) in grado di dare visibilità alla questione del reinserimento sociale degli autori di reato e sollecitare il potenziamento delle risorse comunitarie da dedicare a tale obiettivo.

Non fu possibile procedere in tal senso, ma non per questo il dialogo venne interrotto e, dopo qualche tempo, attraverso elaborazioni successive, si pervenne alla decisione di attivare un Laboratorio regionale (NEXUS) cui affidare il compito di costruire connessioni fra istituzioni, società civile, comunità locali finalizzate all'inclusione sociale degli autori di reato. Un Laboratorio - dunque un contesto sottratto all'estemporaneità propria del progetto - nel quale gli attori a vario titolo coinvolti nell'esecuzione penale - e, auspicabilmente, nuovi soggetti - fanno convergere le elaborazioni maturate nei diversi contesti, un *meta* luogo (*meta*: dalla prep. gr. μετά «con», «oltre», «dopo», «dietro» e anche «fra»), per portare tali elaborazioni ad un livello in cui l'operatività propria della dimensione del *front line* diventa materia per fondare la messa a punto di orientamenti strategici di portata generale - dunque sottratti alla concitazione del "qui e ora" - che accomunino, in prospettiva, tutti i programmi di intervento che si intersecano nella gestione del reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, puntando alla ricomposizione delle risorse attraverso la rivisitazione dei saperi in campo e, in prospettiva, a una diversa interlocuzione fra gli attori delle politiche interessate, fra tali attori e gli autori di reato, fra *network* di attori, decisori e comunità locali.

Convenuto di porre al centro dell'attenzione il progressivo spostamento del baricentro della risposta ai comportamenti antiggiuridici tenendo conto di tre livelli di analisi interconnessi,²⁰ si è convenuto, inoltre, di mettere a tema anzitutto la condivisione della definizione di processo di *inclusione sociale* e di quella di *autonomia* cui si asserisce che il processo di *inclusione sociale* dei soggetti sottoposti a provvedimenti

²⁰ *livello sovranazionale*: Raccomandazioni, risoluzioni, direttive, sentenze della CEDU che costituiscono l'imprescindibile orizzonte di riferimento;

livello nazionale: le numerose leggi - prevalentemente connotate dalla emergenza - che hanno prodotto innesti piuttosto che quadri coerenti e sistematici, non accompagnati da scelte organizzative coerenti tali da rendere "praticabili" le previsioni di legge.

livello locale: è il livello organizzativo, delle pratiche, dei profili applicativi, resi oggi complessi dalla variabile dei possibili/facoltativi accordi con enti locali, volontariato ecc. richiamati dalle norme, ma senza vincoli cogenti per gli attori.

dell'autorità giudiziaria debba tendere. In tal senso, la sottrazione all'implicito della declinazione di locuzioni tanto ricorrenti dovrebbe consentire, in prospettiva, di valutare l'impatto in termini di efficacia dei programmi di intervento attraverso la definizione di coerenti indicatori di processo e di risultato.

Si è dunque convenuto di intendere l'inclusione sociale dell'autore di reato come un processo in cui i diversi attori concorrono nel contrasto degli esiti stigmatizzanti dell'impatto con la giustizia penale e favoriscono la generazione di biografie non tipizzate, dunque aperte alla possibilità di operare scelte svincolate dalle carriere devianti (dialogizzazione dell'identità). Quanto all'autonomia - e rimanendo nel solco di definizioni adeguate all'oggetto processuale di conoscenza e di intervento - si è convenuto di definirla come esito del progressivo venir meno del ricorso da parte dell'autore di reato al sistema organizzato di risorse e servizi in virtù dell'intervento integrato dei soggetti, istituzionali e non, implicati nella messa in opera delle politiche pertinenti.

Coerentemente con tali assunti, gli **obiettivi generali** del Laboratorio NEXUS sono stati identificati nel

- supporto alla *governance* dell'azione pubblica complessivamente sviluppata a sostegno dell'inclusione sociale degli autori di reato (formazione, lavoro, *housing*, salute, relazioni con i contesti familiari e sociali di riferimento, riparazione delle conseguenze dannose del reato) perseguendo la ricomposizione delle risorse, delle conoscenze e dei servizi²¹;
- supporto della costruzione e diffusione di nuovi discorsi sulla pena e sulla sua esecuzione che implicino la valorizzazione di diverse forme di punizione e delle sanzioni di comunità attraverso (**strategie**)

- a) l'abbinamento del livello operativo all'elaborazione di proposte da indirizzare ai decisori istituzionali (livello politico-strategico), anche attraverso la partecipazione all'elaborazione e implementazione dei Piani Sociali di Zona ex L. 328/200, documenti cui è assegnato il compito di programmare gli interventi che concorrono a definire le politiche sociali del territorio;

²¹ In tal senso, si è tenuto conto anche di quanto indicato nelle Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale (2015-2017) emanate dalla Giunta regionale lombarda²¹ e agli Assi 3 (Sistemi e modelli di intervento sociale) e 4 (Capacità amministrativa) del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020²¹;

- b) la generazione di definizioni condivise dai diversi attori (istituzionali e non) circa i processi interattivi che devono sostanziare la filiera di interventi a supporto dell'inclusione sociale degli autori di reato;
- c) la costruzione di stabili connessioni tra attori (istituzioni, terzo settore, società civile, mondo imprenditoriale), risorse, progetti, servizi, politiche e il coinvolgimento di attori inediti;
- d) la promozione dell'autonomia delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, da intendersi come progressivo venir meno del ricorso al sistema organizzato di risorse e servizi nel quadro degli obiettivi contemplati, peraltro, dalla Strategia Europa 2020;
- e) la comunicazione del rendimento dell'investimento nei confronti del supporto al reinserimento sociale degli autori di reato;
- f) la condivisione della responsabilità del reinserimento degli autori di reato fra autori di reato, istituzioni e comunità locali;
- g) il fare della riparazione - sempre più frequentemente considerata parte integrante del percorso penale - la leva per conferire alla comunità il ruolo di protagonista del rinnovamento del patto di cittadinanza fra autore di reato, parte offesa e comunità:

Come strumento strategico di elezione, in considerazione della forte proiezione territoriale delle attività che si intende promuovere attraverso NEXUS, si è convenuto di attivare i *Laboratori territoriali (LT)* avendo riguardo alle competenze territoriali degli Uffici e delle Sedi di Servizio per l'Esecuzione Penale Esterna della regione.

A partire dagli assunti precedentemente citati circa i processi di inclusione e autonomizzazione sociale, si è stabilito di affidare ai Laboratori territoriali il compito di elaborare una descrizione condivisa degli elementi che, a partire dalla valutazione degli impatti delle attività progettuali in cui gli attori sono stati, nel tempo, a vario titolo coinvolti, possono essere definiti come concorrenti al reinserimento sociale degli autori di reato tenendo conto delle connessioni e dei reciproci influenzamenti delle questioni che vi si intersecano (v. obiettivo generale 1 del

Laboratorio).

Pertanto, si è convenuto di chiedere a ciascuno dei Laboratori di elaborare proposte di intervento che, tenendo conto delle questioni correlate alle sopra indicate aree tematiche, assumano come elemento strategico quanto ordinario la coprogettazione fra attori del sistema organizzato di risorse indipendentemente dai dispositivi che, a vario titolo, consentono forme di azione coordinata a livello territoriale in favore dell'utenza in argomento nonché la sollecitazione del protagonismo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà. Tali proposte operative confluiranno verso la Cabina di regia regionale (v. oltre) che avrà cura di elaborare documenti di sintesi finalizzati all'allestimento delle iniziative di livello regionale suggerite. In tal senso, si precisa che – considerato che ci si colloca al di fuori di una prospettiva progettuale – si è convenuto che l'attività dei Laboratori procederà senza soluzione di continuità per contribuire alla programmazione degli interventi svolti dalla rete dei soggetti implicati e per supportare la messa in opera degli interventi stessi anche attraverso adeguate forme di monitoraggio e valutazione.

Ulteriore strumento strategico del Laboratorio, la Cabina di regia regionale si configurerà come il luogo in cui potranno essere costruite e definite le linee strategiche per lo sviluppo delle attività utili al perseguimento degli obiettivi generali del Laboratorio e alla (ri)definizione delle modalità di cooperazione dei soggetti che compongono le *partnership* di attori pubblici e privati (*for profit* e *non profit*) già impegnate nel perseguimento dell'inclusione sociale degli autori di reato, anche in vista di un ampliamento della qualità/quantità di tali attori nonché della rivisitazione in chiave innovativa dei dispositivi finora utilizzati²².

Alle attività dei Laboratori territoriali sono stati invitati a partecipare i componenti delle istituzioni, dei servizi, del mondo imprenditoriale, del volontariato e del Terzo settore che da tempo cooperano per la progettazione e messa in opera dell'azione pubblica sviluppata in favore dell'utenza che sono stati indicati dalle rispettive organizzazioni sulla scorta di criteri individuati di concerto dai componenti del gruppo

²² In tal senso, si punta a costruire filiere di intervento che valorizzino, fra l'altro, la rigenerazione di beni confiscati alle organizzazioni criminali affidati agli enti locali dall'Agenzia nazionale deputata e la loro restituzione alle comunità locali a cura di adulti e minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esaltando la valenza simbolica di tale restituzione in quanto posta in essere da soggetti che hanno violato la norma penale.

promotore. Al riguardo, occorre aggiungere che, sin dal loro insediamento, nei Laboratori è stata avviata la ricerca finalizzata a un ampliamento quantitativo e qualitativo degli interlocutori consonante con gli obiettivi generali e specifici perseguiti.

Lo stato dell'arte

Assumendo come data ufficiale di partenza il settembre 2015 sono stati istituiti finora cinque Laboratori territoriali, cui, entro qualche mese, dovrebbero aggiungersi quelli del capoluogo regionale, quello competente per il territorio di area pavese e quello per il territorio di area cremonese. Si stanno intessendo nuove interlocuzioni (Associazione LIBERA, le Camere Penali, le Associazioni dei Comuni, le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, i Centri di Servizio per il Volontariato, le associazioni che promuovono la giustizia riparativa...) e, come anticipato, ad ulteriori si punta. Ci sono buone probabilità che già per l'anno scolastico in corso si sia in grado, di offrire a due scuole delle province di Bergamo un programma sperimentale di interventi (titolo "Giustizia, Persona, Società") in cui un nuovo soggetto plurale²³ si occuperà – nel solco di quanto avviato a vario titolo dai componenti della rete - di intessere con i giovani – e, in prospettiva, con il corpo docente e con le famiglie - un dialogo finalizzato alla generazione di nuove definizioni di legalità, cittadinanza, inclusione sociale che implicino come coerente corollario il reinserimento degli autori di reato, minori e adulti, nelle comunità in cui i reati sono stati commessi e nelle quali occorre costruire opportunità di riparazione e ritessitura dei legami sociali.²⁴

²³ Al momento della stesura del presente contributo, tale soggetto plurale risulta costituito da operatori del sistema dell'esecuzione penale interna ed esterna (adulti e minori), Garanti dei diritti delle persone private della libertà, operatori dei servizi per le dipendenze, operatori dei rispettivi Uffici Scolastici Territoriali e del Centro per la promozione della legalità della Provincia di Bergamo – Capofila l'ISIS "Natta" di Bergamo), componenti delle Camere Penali territoriali, operatori del volontariato (CSV Bergamo e Brescia) e del terzo settore, comprensivi delle rispettive associazioni-ombrello "Carcere e territorio" e dell'Ufficio per la Giustizia riparativa della Caritas di Bergamo.

²⁴ L'attività si svilupperà sperimentalmente presso un istituto tecnico e un liceo classico; avrà una durata di 35 ore e si articolerà lungo tappe che contemplano la simulazione dell'intero arco della vicenda penale: la produzione della norma penale (per la risonanza potenziale presso il *target* giovanile, il gruppo ha optato per il reato di *stalking*, esercitato anche attraverso i *social network*), l'incriminazione, il processo penale, l'esecuzione della pena in carcere e sul territorio, l'eventuale mediazione con la parte offesa. È previsto che le singole tappe si dipanino presso le sedi – istituzionali e non – in cui si articola la vicenda penale (a parte il Parlamento):

Va, inoltre, generandosi una contaminazione proficua con la progettualità di recente promossa dalla Regione Lombardia a supporto del *welfare* penale, in cui il *filo rosso* è costituito dall'insistito richiamo ai *network* territoriali a proporre la messa in opera di progetti di reinserimento per le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (adulti e minori) da realizzare facendo riferimento all'intera comunità territoriale «[...] attraverso una programmazione di servizi integrata e condivisa tra i diversi soggetti territoriali, [...] in una prospettiva di piena integrazione di politiche e risorse, che faccia superare la tradizionale frammentazione degli interventi spesso causa di inefficacia delle politiche a sostegno delle fasce più fragili [...]»²⁵.

Si procede non senza inciampi, accogliendo l'incertezza come costitutiva del campo di azione, avendo convenuto che il tempo di NEXUS non è quello logico e sequenziale designato come *kronos*, ma quello del *kairòs*, parola che nell'antica Grecia significava «momento giusto o opportuno», un momento di un periodo di tempo indeterminato nel quale si genera qualcosa di speciale. Ciò che diverrà la cosa speciale ha a che fare con i soggetti implicati, e soprattutto con il come tali soggetti useranno la parola, non solo quella propria del lessico “esperto”, ma anche il linguaggio comunemente usato dai parlanti.

All'interno di NEXUS, l'uso del linguaggio proposto²⁶ consente di fare ricorso ad approcci teorici e a strumenti metodologici coerenti con la diversa rilevanza che si conviene, da più parti, debba essere conferita all'interazione dialogica fra persona condannata e il più ampio contesto nel quale la persona sta espiando la condanna o la sanzione di comunità in esecuzione nonché alla condivisione della responsabilità fra i sogget-

la Corte d'Appello, il carcere, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, l'Ufficio per la Giustizia riparativa della Caritas di Bergamo, con il coinvolgimento diretto di giudici, avvocati, operatori penitenziari e mediatori oltre che degli studenti, alcuni dei quali saranno chiamati a impegnarsi in prima persona – con l'affiancamento degli omologhi professionisti – nell'assumere il ruolo di imputato, difensore legale, parte offesa, detenuto ecc.

²⁵ Allegato A alla Deliberazione n°X/5456 del 25.7.2016.

²⁶ Si fa riferimento alla scienza dialogica nel cui alveo “[...] l'attenzione si concentra sulle configurazioni discorsive, ovvero «particolari aggregazioni di unità simboliche», e sul loro uso (il “come” si costruiscono mondi discorsivi) e non sulle unità simboliche stesse (il “che cosa” viene affermato). Pertanto – ove alla ricerca si abbinò l'intervento sul campo – l'obiettivo perseguito diviene quello di intervenire sul “come” per cambiare il “che cosa”. In tal modo diventa possibile operare secondo il senso scientifico, contrastando l'affermazione di senso comune circa l'esistenza di una qualsiasi “criticità sociale” e delle sue “cause” o “componenti” – e delle molteplici definizioni che di queste possono essere date – e operando sul “come” possa essere generata una diversa configurazione (discorsiva) di realtà in cui gli interagenti nella comunità concorrono alla gestione della stessa.», in P. Ciardiello (2016), , Il terzo luogo. Coesione sociale e azione pubblica. Generare e valutare processi partecipativi, p. 127.

ti a vario titolo implicati nell'esecuzione della pena/misura, comprese le comunità locali.

Oltre a consentire di disporre di parametri per l'azione comprensibili e condivisibili, tali approcci e strumenti possono consentire, in prospettiva, di allestire un *terzo luogo*²⁷ in cui i soggetti presenti nel campo in cui si interseca l'azione finalizzata all'inclusione degli autori di reato (non solo gli esperti e/o addetti ai lavori) vengono sollecitati a collocarsi in una posizione diversa da quella occupata all'inizio del dialogo generando visioni inedite quanto condivise dagli interagenti.

In tale *terzo luogo* le definizioni di inclusione sociale, di autonomia, di bisogni, di ruolo dei servizi della giustizia e del territorio nonché della comunità nel suo insieme non si configurano come preesistenti all'interazione dialogica fra i membri della comunità; la comunità stessa, nel suo insieme, viene coinvolta nella generazione di assetti interattivi adeguati alla efficace trattazione delle esigenze correlate alla vita collettiva, confrontandosi con il governo dell'incertezza, avvalendosi del diritto, ma senza affidarsi esclusivamente ad esso (Turchi 2014).

È per tale via che si può affrontare la questione dell'anticipazione dei conflitti e della gestione delle relative implicazioni neutralizzando l'inclinazione a considerare come "ovvie" e "date" configurazioni di realtà che selezionano, astraggono e coordinano tra loro una serie di pretesi "fatti", enfatizzandoli come spiegazioni assolute e incontrovertibili e preordinando la natura e le possibilità di intervento²⁸. Ed è per tale via che i sistemi che si intersecano nella definizione e messa in opera delle politiche a supporto delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, adulti e minori, possono orientare tali politiche verso interventi fondati su asseriti pubblicamente controllabili e dall'impatto valutabile.

È anche dimostrando l'impatto positivo sulle comunità di tali politiche

²⁷ cfr. P. Ciardiello (2016), op. cit.

²⁸ Nell'ambito della scienza dialogica in cui l'oggetto di ricerca e intervento è la conoscenza che si genera attraverso l'interazione e l'uso del linguaggio ordinario, *il senso comune* "si definisce come un 'modo' di conoscere la cui forma di conoscenza è differente dal "senso scientifico": il senso comune procede per affermazioni, ovvero si afferma quando si stabilisce che ciò che è portato nella argomentazione è di per sé indipendente dalle categorie o dai criteri usati (per quanto questo procedere resti comunque un modo). La forma che tale modo usa è una forma che rileva le "cose" come indipendenti dai "modi" stessi. Il senso scientifico, di converso, procede per asserzioni. L'asserzione è una particolare forma di affermazione, ovvero una affermazione che esplicita le categorie conoscitive dell'osservatore. (G. P. Turchi, R. Fumagalli, M. Paita 2010).

che si può concorrere alla promozione di una diversa configurazione sociale e a una differente gestione delle questioni e dei discorsi connessi alla pena e al trattamento delle persone che hanno violato la norma penale, intesi non più come materie di esclusiva pertinenza dell'autorità statale e/o del volontariato²⁹, ma come parte di una più ampia strategia di supporto alla condivisione della responsabilità di generare coesione sociale.

Premessa ed esito sempre instabile degli incessanti processi di apprendimento di cui è fatta l'elaborazione discorsiva pubblica delle questioni di rilevanza collettiva, la generazione di coesione sociale richiede la moltiplicazione, nel solco della lezione di Alex Langer, di "costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera"¹, che contribuiscano a far sì che la costruzione di ponti, il salto dei muri e l'esplorazione di frontiere diventino progressivamente la cifra dell'azione pubblica com-

²⁹ Si vedano, al riguardo, la Carta Sociale europea, la nuova Strategia di coesione sociale e la dichiarazione di Helsinki. Ad esemplificazione di tale orientamento, si riportano di seguito alcuni brani tratti dal libro "L'approccio alla sicurezza attraverso la coesione sociale. Decostruire la paura (degli altri) andando al di là degli stereotipi" edito a cura del Consiglio d'Europa (www.coe.int); pp. 31-34):

Sauvegarder la cohérence entre droits fondamentaux et sécurité

La crédibilité de la justice est un préalable auquel aucune société ne devrait vouloir renoncer... face aux illégalismes qui s'opposent à une vie sociale bien réglée, les autorités publiques doivent répondre avec détermination mais d'une manière qui soit cohérente avec la substance des droits et des libertés qu'elles sont finalement chargées d'assurer pour tous. ... cela impose avant tout de sauvegarder son indépendance face aux pressions éventuelles d'autres institutions et agences, de développer son accessibilité, d'assurer que son exercice soit égal pour tous.

(Palidda a souligné) l'exigence de ne pas donner aux pouvoirs discrétionnaires des polices l'occasion de se déployer: en contrôler démocratiquement l'activité et en réprimer les abus est aussi une bonne méthode pour dénoncer toute exception aux normes juridiques et au respect des droits fondamentaux.

...des nouveaux parcours de citoyenneté devraient être ouverts pour contrer durablement la déviance, la désaffiliation, la discrimination des groupes sociaux vulnérables.

Rouvrir les parcours de la citoyenneté, de l'utilité et de la valorisation de tous pour déconstruire la peur

Des larges concertations qui se veulent efficaces à long terme devraient développer une perspective plus ample et diversifiée, à partir d'un rééquilibrage des tâches et des poids relatifs entre élus locaux, membres d'associations et d'organisations civiles, entrepreneurs responsables de l'insertion, professionnels de police, agents des services sociaux et experts en médiation des conflits et empowerment des relations de solidarité.

Développer un usage plus critique et participatif des médias

Si essentielles qu'elles soient dans une société démocratique sûre, une information plurielle et une communication participative ne se développent pas spontanément: elles doivent devenir l'objet d'un intérêt collectif, voire d'un développement proactif qui concerne à la fois les autorités publiques, nationales et locales, les organisations et les mouvements de la société civile, les professionnels du secteur, les structures de l'éducation et de la formation aux différents niveaux et, finalement, tout citoyen en tant que client des réseaux médiatiques.

plessivamente intesa.

Riferimenti bibliografici

Bagnasco A. (2003), *La società fuori squadra. Come cambia l'organizzazione sociale*. Il Mulino, Bologna.

Ciardiello P. (2016), *Il terzo luogo. Coesione sociale e azione pubblica. Generare e valutare processi partecipativi*, Aracne Editrice, Roma.

Conseil de l'Europe (2010), *Construire le progrès societal pour le bien-être de tous avec les citoyens et les communautés. Guide méthodologique*, ISBN 978-92-871-6887-0.

Conseil de l'Europe (2011), "Vers une Europe des responsabilités sociaux partagées. Défis et strategies", in

www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/.../source/.../Tendances_23_FR.pdf

Conseil de l'Europe, "Nouvelle Stratégie pour la Cohésion sociale", in www.coe.int

Conseil de l'Europe, "Societal Progress and Responsibilities for All", in www.spiral.coe

de Leonardis O. (2002), *Principi, culture e pratiche di giustizia sociale, in Animazione sociale, Edizioni Gruppo Abele, Torino, n. 12/2002.*

Durkheim E. (1999), *De la division du travail social, Alcan, Paris 1893; trad. it. La divisione del lavoro sociale, Edizioni di Comunità, Torino.*

Foddai M.A. (2005), Foddai M.A. (2008), "Responsabilità e incertezza: nuove prospettive per l'agire", in http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2008/07/conversazione_con_maria_antoni.html

Pitch T. (2006), *La società della prevenzione*, Carocci Editore, Roma

Turchi G.P. (2014) "Ubi ius, ibi Societas. Ultra ius ibi Communitas", in G.P. Turchi, Tocci M., Romanelli M. (a cura di), *Libro Bianco per l'efficientamento dell'efficienza nell'amministrazione della giustizia. Proposte in materia di risoluzione strategica dei conflitti e delle controversie*, CLEUP, Padova.

¹ A. Langer (1994), Tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica, in <http://www.alexanderlanger.org/it/32/104>